

Nullità della delibera di approvazione – Cass. n. 7433/2023

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - bilancio - in genere - Società di capitali - Bilancio di esercizio - Funzione - Conseguenze - Criteri di redazione - Violazione - Nullità della delibera di approvazione - Ragioni.

Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7433 del 15/03/2023 (Rv. 667463 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_2423_2

Corte

Cassazione

7433

2023